COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

66.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Senatori SAPORITO ed altri: Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (*Approvata dal Senato*) (4034);

CALAMIDA e POLLICE: Estensione ai postelegrafonici ed ai ferrovieri delle norme previste dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relative alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti (3236);

FIORI: Integrazione all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei postelegrafonici e dei ferrovieri (3245) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3, 5, 6, 8, 9

GASPARI REMO, *Ministro per la funzione pubblica* 7

STRUMENDO LUCIO 5, 6, 7, 8

TASSI CARLO 9

VINCENZI BRUNO, *Relatore* 3, 9

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente (4175) 10

LABRIOLA SILVANO, *Presidente, Relatore* 10, 11, 14, 16, 18

PAG.

BARBERA AUGUSTO ANTONIO 17
BOTTA GIUSEPPE 11
BOZZI ALDO 16
DE LORENZO FRANCESCO, *Ministro dell'ambiente* 16, 17
FERRARA GIOVANNI 15
LODA FRANCESCO 12
TASSI CARLO 11

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Adeguamento dei compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (4120) 18

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 18

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 20

La seduta comincia alle 9,30.

LUCIO STRUMENDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Corder, Fontana, Galloni e Lega sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Scaiola, Nenna D'Antonio, Memmi e Costa Silvia.

Discussione delle proposte di legge senatori Saporito ed altri: Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (4034) (Approvata dal Senato); Calamida e Pollice: Estensione ai postelegrafonici ed ai ferrovieri delle norme previste dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relative alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti (3236); Fiori: Integrazione all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei postelegrafonici e dei ferrovieri (3245).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Saporito, Mezzapesa, Pacini, Fontana, Fimognari e Mascaro: «Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti », già approvata dal Senato nella seduta del 1° ottobre 1986, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Calamida e Pollice: « Estensione ai postelegrafonici ed ai ferrovieri delle norme previste dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relative alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti »; Fiori: « Integrazione all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei postelegrafonici e dei ferrovieri ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso, in data 27 novembre 1986, parere favorevole sulle abbinate proposte di legge nn. 4034, 3236 e 3245.

L'onorevole Vincenzi ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame, già approvato dal Senato, colma una lacuna peraltro non imputabile a dimenticanza, perché tutti ricordiamo che, quando abbiamo approvato nell'aprile 1985 la legge n. 141, l'abbiamo fatto dopo aver respinto un emendamento presentato dal gruppo comunista che riguardava proprio le categorie dei postelegrafonici e dei ferrovieri nonché i dipendenti dell'ANAS, che difatti non beneficiano dei miglioramenti previsti da tale legge.

Sulla proposta di legge n. 4034 la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Devo però manifestare alla Commissione non dico le mie perplessità, ma almeno alcune considerazioni nate da informazioni fornite dalle organizzazioni sindacali in relazione ad alcune parti

della stessa proposta. In primo luogo: alcuni sindacati hanno chiesto che il provvedimento sia approvato dalla Camera nel testo licenziato dal Senato, mentre altri hanno invece rilevato che lo stanziamento previsto dal secondo comma dell'articolo 2 – che così recita: « Agli oneri di cui al precedente comma 1, valutati in complessive lire 22.000 milioni per l'anno 1986 ed in lire 43.000 milioni per l'anno 1987 e successivi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 426 del 1982 al personale delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione postale cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980" » – risulterebbe insufficiente a coprire le spese determinate dal provvedimento in esame.

Se ho ben capito, l'insufficienza viene quantificata in 100 miliardi. Ho usato prima il condizionale (risulterebbe insufficiente) perché non sono stato e non sono in grado di chiarire questo aspetto, che può anche essere rilevante, pur tenendo conto del fatto che il Ministero del tesoro, nella persona del sottosegretario Fracanzani, non ha evidenziato al Senato questo inconveniente, né l'ha evidenziato la Commissione bilancio, che ha espresso parere favorevole.

Un secondo rilievo, che forse è più una richiesta al Governo, riguarda il secondo comma dell'articolo 1: il primo comma estende le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 141 a tutto il personale civile e militare dello Stato; e fin qui, tutto bene. Il secondo comma dice che i trattamenti di quiescenza del personale di cui al primo comma sono riliquidati, con decorrenza dal 1° gennaio 1986. Si parla di trattamenti e non di trattamento: non sappiamo se il plurale sia stato usato con scopo preciso; forse si è inteso inserire qualche novità rispetto alle categorie contenute nell'articolo 7 della legge n. 141 (ma si tratta di un'ipotesi), o forse l'uso del plurale non determina alcuna conseguenza.

Nell'ipotesi in cui la nostra Commissione addivenga alla determinazione di modificare la parte del testo relativa allo stanziamento (secondo comma dell'articolo 2) il provvedimento, ovviamente, dovrà ritornare al Senato. Inoltre, debbo far presente alla Commissione che, come sempre avviene quando si tratta di provvedimenti concernenti la perequazione del trattamento pensionistico, anche in questo caso si sono fatte avanti in tutti i modi alcune organizzazioni sindacali perché certe categorie non sarebbero state incluse – e ritengono di averne diritto – nel provvedimento licenziato dal Senato. Mi riferisco ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

Dal resoconto delle sedute del Senato si evince che in effetti il relatore, senatore Saporito, aveva presentato un emendamento teso ad includere nel provvedimento anche i dipendenti degli enti locali. La proposta di modifica riguardava però l'articolo 4 e non l'articolo 7 della legge n. 141. Si trattava di una questione riguardante la decorrenza del provvedimento per questi dipendenti, che vedevano aumentato del 50 per cento il loro trattamento pensionistico a partire dal 1985, mentre per i dipendenti dello Stato l'aumento del 50 per cento ha decorrenza dal 1987.

L'onere per questa modifica migliorativa sarebbe a carico della cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, che avrebbe fondi sufficienti. Al Senato l'emendamento non è stato respinto, ma è stato ritirato dal relatore a causa delle incertezze di interpretazione e per il timore che la sua approvazione determinasse sperequazioni di altro tipo. Avendo il Senato urgenza di approvare il provvedimento, si rinunciò all'esame dell'emendamento rinviando la discussione della materia ad un altro momento.

Signor presidente, desidero aggiungere alcune osservazioni che avrebbero una loro rilevanza nel caso in cui la Commissione decidesse di modificare la proposta di legge pervenuta dal Senato. Esse riguardano alcuni progetti di legge esami-

nati da questa Commissione in sede referente il 1° ottobre di quest'anno aventi ad oggetto l'interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge n. 141 relativamente ad alcune categorie di dipendenti statali. In quell'occasione (io stesso ero il relatore) la Commissione chiese, all'unanimità, il trasferimento di quei provvedimenti in sede legislativa. Ricordo che avevamo avuto notizia che il Senato stava per approvare la proposta di legge Saporito ed altri attualmente al nostro esame; non fu possibile, però, far includere attraverso emendamenti le disposizioni di quei provvedimenti nella proposta di legge. Qualora la Commissione si orientasse, ripeto, per una modifica del progetto di legge in discussione – nel qual caso è ovvio che esso dovrebbe tornare al Senato – pregherei i colleghi di avere presente il contenuto delle proposte di legge per le quali chiedemmo il trasferimento in sede legislativa. Potremmo infatti trasfondere tale contenuto, attraverso emendamenti, nella proposta di legge in discussione.

Concludendo, signor presidente, credo che la Commissione debba innanzitutto valutare se la proposta di legge debba essere approvata nella forma in cui ci è pervenuta dal Senato, anche in considerazione del fatto che i pareri delle Commissioni consultate sono tutti favorevoli, compreso quello della Commissione bilancio. In caso diverso, occorre che la Commissione esamini (non è detto, comunque, che li accolga) gli aspetti che ho evidenziato, date anche le attese delle categorie interessate e delle organizzazioni sindacali. Nel caso in cui si decidesse di modificare il provvedimento, potremmo approfondire le ipotesi che mi sono limitato a formulare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUCIO STRUMENDO. Signor presidente, rilevo con soddisfazione che il relatore Vincenzi ha fatto riferimenti precisi alla natura dei problemi che si posero durante l'esame della legge n. 141. I problemi relativi alle categorie di dipendenti pubblici di cui stiamo discutendo non derivarono da una dimenticanza, ma da una scelta consapevole che fu compiuta dai rappresentanti della maggioranza a fronte di un emendamento del gruppo comunista, che fu respinto. A tale proposito, anzi, devo ricordare che anche nel corso del dibattito sulla legge finanziaria il nostro gruppo ha presentato un emendamento analogo, che però in Assemblea è stato respinto, vuoi per incomprensione, vuoi per presa di posizione, vuoi per valutazioni sulla compatibilità con la legge finanziaria medesima. L'emendamento comunista fu respinto consapevolmente e oggi ci troviamo ad esaminarne il contenuto sotto forma di proposta di legge.

Il nostro gruppo è favorevole alla proposta di legge dei senatori Saporito ed altri; del resto, insieme con l'onorevole Piro, presentammo una proposta di legge analoga in questo ramo del Parlamento. Ripeto, dunque, che vi è il nostro pieno consenso. Riteniamo inoltre che non sia marginale l'esigenza di agire con urgenza, approvando definitivamente il provvedimento ed evitando una *navette* legislativa troppo prolungata che rischierebbe di pregiudicare le aspettative delle categorie interessate.

Credo che le osservazioni del relatore sull'eventuale inserimento di alcune disposizioni nel testo di legge meritino la massima attenzione; tuttavia, ritengo che lo stesso relatore debba presentare una proposta specifica a questo proposito, e che non sia possibile rimanere in una impostazione esclusivamente problematica, senza sapere chi si assume la responsabilità di proporrre e di decidere.

La prima questione che desidero sottoporre all'attenzione del ministro Gaspari e dei colleghi riguarda la riformulazione del testo avvenuta ad opera del Senato, in seguito ad un emendamento presentato dal Governo. In sostanza, con il primo comma dell'articolo 1, si riformula in modo onnicomprensivo la norma della legge n. 141 del 1985 che contiene il riferimento alle categorie di pubblici dipendenti ammessi al procedimento di riliquidazione. Al secondo comma, tuttavia (ed

è questo il punto che desidero sottolineare), si usa l'espressione « i trattamenti », quindi un plurale, quando nell'articolo 7 della legge n. 141 si usa il singolare. Tenendo presente che con il secondo comma si riscrive l'articolo 7 di quella legge, mi domando se per caso, nei confronti dei dipendenti civili e militari dello Stato richiamati all'articolo 7 che abbiano già goduto della riliquidazione, non si voglia ripetere la stessa operazione, determinando quindi una sovrapposizione di benefici anziché una ridefinizione normativa in favore di determinate categorie.

Una seconda questione che mi pare debba essere sottoposta all'attenzione dei colleghi è quella relativa all'articolo 4 della legge n. 141. Mi riferisco alla possibilità di consentire anche ai dipendenti o agli *ex* dipendenti degli enti locali iscritti alle casse di previdenza di ottenere una correzione della riliquidazione delle proprie pensioni. Desidero sottolineare che le provvidenze in questione non costituirebbero un aggravio per le casse dello Stato, avendo già la Commissione bilancio del Senato rilevato che, da questo punto di vista, le casse di previdenza degli enti locali sono perfettamente in grado di far fronte a queste esigenze. Tuttavia, se introducessimo tale disposizione, si renderebbe necessario il ritorno del provvedimento al Senato. A questo proposito, devo osservare che, nel caso di modifica del provvedimento in tal senso, si renderebbe necessario anche integrare il titolo della legge. Il titolo attuale, infatti, concerne « integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141 ». È ovvio che, nel caso in cui approvassimo un emendamento nel senso da me prospettato (emendamento motivato da una giusta istanza delle organizzazioni di categoria) che comporterebbe una modifica all'articolo 4 della stessa legge n. 141, occorrerebbe modificare il titolo della legge al nostro esame. È altresì chiaro che prima di procedere a modifiche, occorrerà valutare se il Senato sia in grado di approvare nuovamente il provvedimento in tempi solleciti, senza lasciare in ulteriore « sofferenza » le categorie interessate.

Il rilievo mosso dal relatore sul secondo comma dell'articolo 2, riguardante la presunta insufficiente copertura della spesa in riferimento alle aziende autonome (ferrovie dello Stato, ANAS e così via), che non è stata sottolineata dal Governo, né dalla Commissione bilancio del Senato o dalla Commissione bilancio della Camera, cioè dai nostri referenti istituzionali, è abbastanza dubbio; si tratta di informazioni che vengono da interlocutori non dico a noi estranei, ma che non sono quelli titolati a dialogare ai fini delle nostre decisioni.

PRESIDENTE. Sono i soggetti che dovranno, però, applicare la legge. Esistono già anticipazioni ufficiali dell'ente ferrovie dello Stato, che ha dichiarato di non poter applicare, così com'è, la normativa in discussione, non disponendo delle risorse necessarie.

LUCIO STRUMENDO. Rispetto a questa giusta osservazione vi è la necessità di sentir pronunciare una parola definitiva da parte del Governo. Comunque, è per noi prioritario dare una sollecita definizione al problema che avevamo sollevato a suo tempo con l'emendamento riguardante i lavoratori e gli *ex* lavoratori di queste aziende; tuttavia, se esistono le condizioni per ritenere che il problema relativo all'articolo 4 (dipendenti degli enti locali) e il problema della copertura possano essere risolti con il consenso del Governo, rapidamente, senza pregiudicare il provvedimento, non disconosciamo l'utilità e la convenienza di una sua maggiore completezza ed organicità, valutando anche la portata delle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto, perché il Governo possa tenerne conto, che il relatore

e gli onorevoli Soave e Fini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. L'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, va interpretato nel senso che, al personale destinatario delle norme previste dal predetto articolo, la pensione deve essere riliquidata calcolando sull'importo giuridicamente recuperato le percentuali di incremento perequativo intervenute dalle date di decorrenza giuridica del riconoscimento del beneficio dell'anzianità pregressa.

1. 01.

Gli onorevoli Fontana, Mattarella, Strumendo, Soave, Loda, Tassi e Fini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

Il penultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è modificato come segue:

« Gli importi degli aumenti di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° luglio 1987 ».

2. 01.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole Vincenzi per la completezza della sua relazione, molto puntuale e precisa, e l'onorevole Strumendo per il suo intervento, che giudico molto costruttivo.

Devo ricordare che le carenze e i difetti dell'articolo 7 della legge n. 141 del 1985 erano già evidenti al momento della sua approvazione; la Commissione bilancio l'aveva riformulato ma, per motivi di urgenza, esso fu approvato nel testo attuale, pur nella consapevolezza delle conseguenze che sarebbero derivate. Il relatore e il rappresentante del Governo, infatti, diedero immediatamente certezza ai postelegrafonici ed ai ferrovieri che a quella omissione si sarebbe provveduto con un provvedimento a parte. Effettivamente, il testo della proposta di legge n. 4034 mira a rimediare alla lacuna dell'articolo 7.

Voglio precisare, per fugare i dubbi espressi dal relatore, che i due articoli al nostro esame sono stati integralmente riformulati da un'apposita commissione tecnica che ha lavorato a tal fine presso il dipartimento della funzione pubblica, di cui hanno fatto parte anche rappresentanti del Ministero del tesoro e di altri ministeri interessati: la commissione ha infatti esaminato la parte relativa all'estensione del trattamento al personale ferroviario e postelegrafonico nonché la copertura necessaria per rendere operativo il provvedimento. La preoccupazione manifestata circa un difetto di copertura non è da prendere in considerazione, in quanto tecnicamente abbiamo appurato non esservi problemi.

Per quanto riguarda l'uso del plurale « trattamenti di quiescenza », esso non può comportare in nessun caso riestensione o una nuova applicazione della disciplina ad altre categorie.

LUCIO STRUMENDO. Il mio dubbio è che la riformulazione dell'articolo 7 possa far sovrapporre ad un trattamento già erogato un trattamento aggiuntivo.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Ritengo sia stata adoperata una formula tecnicamente più idonea, perché nel settore di cui ci stiamo occupando rientrano moltissimi provvedimenti di quiescenza (per esempio, nell'ambito dell'amministrazione postale, vige un trattamento particolare per il personale degli uffici locali e delle agenzie, vige un altro tipo di trattamento per il personale dei ruoli ordinari e per il personale appartenente all'azienda di Stato per i servizi telefonici). L'utilizzazione del plurale mira a sottolineare, in effetti, l'esistenza di diverse procedure ed entità di liquidazione.

Per quanto riguarda l'altro dubbio sollevato dal relatore, relativo ai dipendenti degli enti locali, il problema è stato attentamente esaminato anche con i dirigenti della CPDEL, i quali hanno fatto notare che la posizione dei pensionati degli enti locali è completamente diversa da quella contemplata dall'articolo 7, perché si tratta di una situazione non assimilabile. Comunque, la materia è oggetto di attento studio da parte del dipartimento della funzione pubblica e dei ministeri interessati.

Per questa ragione il senatore Saporito ha ritenuto di dover ritirare il suo emendamento, in attesa di un adeguato approfondimento della questione. Posso assicurare all'onorevole Vincenzi che stiamo portando avanti rapidamente questi accertamenti, d'intesa con organi che gestiscano la cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali, per verificare l'opportunità di procedere o meno in questa direzione. Il tutto allo scopo di evitare di creare nuove sperequazioni, cercando anzi di procedere con un metro uguale per tutti. Posso assicurare che la proposta di legge Saporito ed altri sarà ripresa in esame in tempi molto brevi, dopo aver compiuto un approfondito esame in sede tecnica per evitare di creare, ripeto, anziché nuove perequazioni, nuove sperequazioni.

Non sono in grado di pronunciarmi, poi, sull'articolo aggiuntivo Fontana ed altri; mi sembra, comunque, che esso importi la necessità di una nuova copertura, abbastanza consistente, che attualmente non esiste. Mi riservo, pertanto, di sentire il parere del ministro del tesoro per conoscere quale sia la posizione del suo dicastero su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. I due articoli aggiuntivi presentati comportano variazioni di spesa. Non siamo in condizione di continuare la discussione del provvedimento perché è necessario il parere, vincolante, della Commissione bilancio.

Ritengo pertanto che si possa rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta e nel frattempo trasmettere i due articoli aggiuntivi già presentati, e gli altri eventuali emendamenti che dovessero essere successivamente formalizzati alla Commissione bilancio. In questo modo, in occasione della prossima seduta, avremo un quadro completo delle decisioni da prendere, specie per quanto riguarda gli aspetti finanziari. Non ritengo opportuno, quindi, che il relatore esprima ora il suo parere sugli emendamenti, dato che, probabilmente, ne saranno presentati altri sui quali egli dovrà esprimersi. Nella prossima seduta, dunque, l'onorevole Vincenzi potrà esprimere il suo parere avendo una visione complessiva degli emendamenti.

LUCIO STRUMENDO. Signor presidente, ritengo che la Commissione dovrebbe sapere se, dopo le precisazioni del ministro, il relatore ritenga di esprimere parere favorevole sugli articoli aggiuntivi presentati e se, in sostanza, si voglia procedere al loro esame. Lo dico perché mi pare che il ministro abbia detto con chiarezza che non sussistono problemi di copertura riguardo all'articolo 2. Il Governo si è assunta quella responsabilità di cui si è parlato.

Inoltre, l'articolo aggiuntivo Fontana ed altri 2. 01 ha come oggetto l'articolo 4 della legge n. 141. Penso che tale materia, che è all'attenzione del Governo, potrebbe essere contenuta in un distinto provvedimento, se ho compreso bene quanto ha affermato il ministro. Ritengo che potremmo evitare di emendare il provvedimento e che potremmo approvarlo così com'è, in considerazione dell'impegno del Governo di presentare un disegno di legge specifico sulla materia di cui all'articolo 4 della legge n. 141.

Desidererei infine ricevere un chiarimento dal relatore circa la portata dell'articolo 1 che, a mio giudizio, non è integrativo ma sostitutivo dell'articolo 7 della legge n. 141.

PRESIDENTE. Onorevole Strumendo, sono stati presentati due articoli aggiuntivi implicanti variazioni di spesa. Tra l'altro, essi sono firmati da rappresentanti di diversi gruppi; devo quindi presumere

che nella Commissione si sia già delineato un orientamento. Potremmo seguire la via da lei indicata soltanto se i presentatori ritirassero gli articoli aggiuntivi. Se questo accadesse, potremmo anche procedere all'approvazione del progetto di legge. Non mi pare, però, che si debba procedere affrettatamente, anche in considerazione del fatto che, se modifichiamo il testo al nostro esame, il Senato comunque non potrà esaminarlo nuovamente prima della conclusione della sessione di bilancio, dato che il Presidente di quel ramo del Parlamento ha negato ogni deroga al divieto di trattazione di argomenti diversi nel corso della sessione medesima.

Ricordo, inoltre, che nei mesi scorsi, in attesa di discutere della proposta di legge Saporito ed altri, ho ricevuto i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, i quali mi hanno esposto considerazioni contrastanti. Suggerirei quindi ai colleghi, dato che mi sembra giusto che le organizzazioni sindacali delle categorie interessate facciano conoscere la loro opinione su un provvedimento legislativo come quello al nostro esame, di ascoltarne le delegazioni. Ritengo che, prima della seduta della prossima settimana, potremmo procedere all'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, fermo restando che queste ultime dovranno essere le confederazioni sindacali nazionali.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Segnalo l'opportunità di approfittare di questa pausa per prendere contatti con il Senato al fine di sapere se, nell'ipotesi di modifica del provvedimento, vi sia la possibilità di una sua rapida approvazione in quel ramo del Parlamento.

Quanto al chiarimento richiesto dal collega Strumendo, confermo che l'articolo 1 del provvedimento è sostitutivo dell'articolo 7 della legge n. 141.

CARLO TASSI. Non so se sia necessario procedere all'audizione dei rappresentanti sindacali delle categorie interessate. A mio avviso, il problema maggiore è rappresentato dalla Commissione bilancio, che dovrebbe esprimere il parere entro la prossima settimana. D'altronde, data l'enorme mole di lavoro della V Commissione (Commissione che, peraltro, è causa spesso del ritardo dei nostri lavori), non è escluso che il termine non venga rispettato. Quindi, più che sentire le organizzazioni sindacali, il cui pensiero è a noi già noto, sarebbe bene avere assicurazioni circa la rapida espressione del parere della Commissione bilancio.

Sono favorevole, poi, ad un breve rinvio, perché, dopo una settimana di riflessione, il provvedimento potrebbe guadagnare in termini di completezza e generalità. Tra l'altro, varare leggi e « leggine » sbagliate a causa di emendamenti approvati senza essere sufficientemente vagliati mi sembra, francamente, un modo molto sbagliato di legiferare.

PRESIDENTE. Il relatore può proporre modifiche al testo approvato dal Senato, anche perché un rinvio si rende necessario in quanto il Governo si è riservato di valutare le questioni relative alla copertura finanziaria degli articoli aggiuntivi presentati.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Vorrei che il Governo e la Commissione bilancio avessero chiaro che l'articolo aggiuntivo Fontana ed altri 2. 01 non comporta oneri per lo Stato, perché la copertura è a carico della cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (CPDEL).

PRESIDENTE. Si tratta di un problema rilevante: è stata portata a compimento la riforma della contabilità dello Stato proprio per far affiorare gli oneri sommersi.

L'onorevole Strumendo ha svolto alcune considerazioni circa la copertura, e il ministro le ha convalidate; l'ente ferrovie dello Stato è autonomo per nostra decisione, per cui può anche avvenire che il Governo ed il Parlamento esprimano un giudizio sulla copertura e che l'ente si comporti in maniera difforme. È dottrina generale, seguita da tutte le forze politiche, che, per quanto riguarda le decisioni

degli enti autonomi relative alla gestione contabile, non vi possa essere alcuna interferenza da parte di altri soggetti sovraimposti. Il parere del Governo, pertanto, deve essere considerato come una semplice manifestazione di apprezzamento e non di volontà.

Propongo alla Commissione, a questo punto, di rinviare la discussione del provvedimento alla prossima settimana – trasmettendo nel frattempo gli articoli aggiuntivi presentati alla Commissione bilancio – e di procedere alle audizioni dei rappresentanti delle confederazioni sindacali nazionali prima della seduta della prossima settimana.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente (4175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso.

Ricordo che il provvedimento al nostro esame era già stato preannunciato e previsto nel momento in cui questa Commissione approvò il 26 giugno scorso, in via definitiva il progetto di legge per la istituzione del Ministero dell'ambiente.

Il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4175 stabilisce che il Ministero dell'ambiente subentra in una serie di rapporti giuridici che prima facevano capo al ministro senza portafoglio per l'ecologia, presso la Presidenza del Consiglio; il secondo comma prevede che il ministro dell'ambiente sia legittimato ad attivare provvedimenti di spesa a valere sugli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 1986. Gli altri commi dell'articolo completano la disciplina della sostituzione sotto il profilo dei controlli e degli accertamenti contabili delle spese relative alla rubrica 38 del citato stato di previsione.

L'articolo 2 estende l'ambito di applicazione della disposizione relativa al personale non di ruolo del Ministero dell'ambiente presso l'ufficio del ministro per l'ecologia. I criteri e le procedure sono rinviati ad un successivo decreto che il ministro dell'ambiente dovrà emanare di concerto con i ministri della funzione pubblica e del tesoro.

Con il primo comma dell'articolo 3 viene completato l'articolo 10 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente: sono previsti il servizio geologico ed altri servizi scientifici e tecnici di cui all'articolo 17 della legge n. 349, nonché altri organi di cui agli articoli 11 e 12 della stessa legge. Il secondo comma dell'articolo 3 riguarda la tabella A allegata alla legge n. 349, che viene modificata con l'aggiunta di due dirigenti generali, di un dirigente superiore e di un primo dirigente.

L'articolo 4 stabilisce l'incremento delle dotazioni organiche delle qualifiche relative ai servizi centrali della ragioneria generale dello Stato. L'articolo 5, per parte sua, contiene altri provvedimenti relativi al personale, mentre l'articolo 6 provvede a coprire i 35 posti portati in aumento alla dotazione organica del ruolo centrale della ragioneria generale dello Stato utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli già espletati alla data di entrata in vigore della legge.

Il relatore esprime parere favorevole sul provvedimento, raccomandando vivamente alla Commissione di procedere alla sua approvazione.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso, in data 2 dicembre 1986, parere favorevole con la condizione che all'articolo 6 si aggiunga il seguente comma: « Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ».

In conformità del suddetto parere, presento il seguente emendamento:

Aggiungere, all'articolo 6, il seguente comma:

Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

6. 1.

Avverto inoltre che la Commissione lavori pubblici ha espresso un parere favorevole articolato, che sarà ora illustrato dal presidente di tale Commissione, onorevole Botta.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE BOTTA. La Commissione lavori pubblici ha espresso parere favorevole sul provvedimento nel suo complesso, ma ha ritenuto di manifestare talune riserve in merito all'articolo 3, che completa l'articolo 10 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente con la collocazione all'interno di tale dicastero, del servizio geologico e di altri servizi scientifici e tecnici di cui all'articolo 17 della legge n. 349, che passerebbero dalla competenza del Ministero dell'industria a quella del Ministero dell'ambiente. La Commissione lavori pubblici è in particolare contraria all'attribuzione al Ministero dell'ambiente dei servizi tecnici e scientifici, mentre osserva che la previsione relativa al servizio geologico sembra distanziarsi dal disegno di legge presentato dal Governo al Senato sulla costituzione di un istituto geologico nazionale con un proprio consiglio di amministrazione ed una propria autonomia, salva, naturalmente, la supervisione del Ministero dell'ambiente. Viene osservato, inoltre, che questa Commissione ha avuto assegnato, in sede referente, il disegno di legge n. 3900, insieme con altri progetti di legge relativi all'Istituto geografico militare, che dovrebbe trovare una sua razionalizzazione presso la Presidenza del Consiglio.

Ricordo ancora che presso la Commissione lavori pubblici è in fase di avanzata discussione il provvedimento sulla difesa del suolo, in merito al quale si sono espressi favorevolmente sia il Ministero dei lavori pubblici sia le regioni. All'articolo 9 di quel provvedimento si parla dei servizi tecnici nazionali non più dipendenti dai singoli ministeri, bensì al servizio della pubblica amministrazione nel suo complesso e di tutte le istruzioni statali. Mi riferisco ai servizi idrografico, mareografico, sismico e geologico.

Esprimo quindi una certa preoccupazione sul previsto trasferimento al Ministero dell'ambiente del servizio geologico, perché l'organizzazione del servizio stesso sotto forma di direzione generale può allontanare le prospettive di riforma contenute nel disegno di legge pendente al Senato, ed anche la possibilità di avere un coordinamento organico tra gli enti preposti alla difesa del suolo.

PRESIDENTE. Ringrazio molto il presidente Botta perché, in effetti, indipendentemente dalla valutazione dei colleghi della Commissione lavori pubblici, devo dargli atto di essersi riferito ad un problema reale già emerso durante la difficile discussione sull'istituzione del Ministero dell'ambiente. Come il presidente Botta ha rilevato, la disciplina del territorio crea seri problemi di competenza tra il Ministero dei lavori pubblici, quello dell'ambiente, quello della protezione civile ed anche quello dei beni culturali.

CARLO TASSI. Signor presidente, noto con soddisfazione che le tesi da me tante volte inutilmente sostenute sono finalmente accolte, quanto meno in termini culturali, dalla totalità della Commissione. Ricordo che, quando discutemmo del provvedimento sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il mio gruppo, richiamandosi ad un articolo della Costituzione, si pronunciò in favore della razionalizzazione delle strutture del Governo. Avevamo individuato come criterio base l'unificazione in un'unica strut-

tura non soltanto dei ministeri indicati, ma anche di quello dell'agricoltura, in modo da ottenere una politica del territorio unitaria ed efficace.

Ricordo, inoltre, che da parte del mio gruppo sempre è stata sostenuta la necessità di un rilancio del servizio geologico, che costituisce una struttura importantissima, sempre dimenticata, nonostante l'esistenza nel codice civile di una norma sulla responsabilità del costruttore per vizi di costruzione o crolli del terreno, non essendo da noi prevista la perizia geologica sul terreno edificabile.

Per entrare più specificamente nel merito del provvedimento al nostro esame, mi sembra che i timori manifestati dall'onorevole Botta per la IX Commissione sul presupposto che lasciando al Ministero dell'ambiente il controllo di un certo servizio questo non possa essere a disposizione di tutti, appaiono come un atto di sfiducia (che proviene, tra l'altro, da un autorevole rappresentante della maggioranza) nei confronti di questa istituzione. Non ritengo che un servizio nazionale importantissimo come quello geologico, soltanto perché lasciato nelle competenze di un singolo ministero, non possa risultare utile a tutti; ciò vorrebbe dire, infatti, che qualsiasi istituto messo a disposizione di un singolo ministero diventa un suo feudo. Certamente i difetti stanno a monte. A suo tempo, infatti, non si sono volute sfruttare le possibilità offerte dalla riforma della Presidenza del Consiglio e dalla istituzione del nuovo ministero.

Mi sembra comunque importante che, finalmente, il servizio geologico nazionale abbia reali capacità di indirizzo, perché in questo modo esso potrà portare un concreto beneficio alla collettività. In fondo, nel vecchio codice civile (che, se non sbaglio, entrò in vigore in pieno periodo di guerra, nel 1942) si parla di vincoli geologici e fluviali, che però sono sempre rimasti lettera morta, dato che il servizio geologico non è mai stato utilizzato realmente, ed il territorio è stato manomesso anziché tutelato.

Rilevo infine che sarebbe utile che il Ministero dell'ambiente potesse governare in modo organico il settore della foresta zione. Infatti, gli investimenti in questo campo sarebbero utilissimi per evitare i disastri che periodicamente colpiscono il nostro territorio: tutte le volte che Giove Pluvio fa uscire una cateratta leggermente superiore al normale, si hanno conseguenze gravissime. Di recente nella mia provincia è deragliato un treno per il crollo di un terrapieno. D'altra parte, il grave disastro che costò la vita al giudice Padoin sulla Bologna-Firenze (linea di intensissimo traffico) fu determinato da uno smottamento, cui conseguì il deragliamento di un treno merci che si scontrò con il rapido. Quindi, è importantissimo riuscire ad utilizzare al più presto questo servizio nazionale, ben collocato – in attesa della riforma – nel Ministero dell'ambiente.

FRANCESCO LODA. Signor presidente, non vorrei in alcun modo apparire « tifoso » in una gara che si è già verificata più volte; per quel che ci riguarda, sentiamo la necessità, in relazione al provvedimento al nostro esame, di una pausa di riflessione, perché alcuni aspetti in esso contenuti sono abbastanza delicati e meritano un approfondimento. I più rilevanti sono quelli sottolineati dalla Commissione lavori pubblici nel parere espresso sul testo al nostro esame.

Occorre un grande rigore di metodo, abbastanza inedito, nell'esaminare la materia che abbiamo di fronte, che rappresenta uno dei momenti di verifica più significativi del rapporto tra Governo e Parlamento, del modo in cui il Governo sta in Parlamento, della capacità dello stesso Governo di assolvere il suo ruolo in Parlamento sotto il profilo di un adeguato esercizio del suo potere di indirizzo generale in sintonia con il Parlamento, il quale pure ha già definito ed indicato i primi significativi elementi.

Dico questo perché già il presidente Botta vi aveva accennato; abbiamo diversi disegni di legge ed abbiamo un testo che si trova all'esame della Commissione lavori pubblici. Si tratta di iniziative di diversa provenienza. Riguardo al-

l'articolo 3 del disegno di legge, che istituisce il servizio geologico, la I Commissione ha all'esame il disegno di legge sul servizio cartografico, mentre al Senato è in discussione il provvedimento relativo all'istituzione dell'istituto geologico; inoltre è all'esame di un comitato ristretto – ed è ormai definito – un testo unificato recante disposizioni per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

A questo punto, mi chiedo se non si corra il rischio di avere il servizio geologico, di cui all'articolo 3 del disegno di legge, e insieme, trasversalmente e confusamente, altri organi amministrativi nell'ambito geologico, che appartengono o sono ancora da attribuire allo Stato. Non vorrei che il risultato, anziché un disegno unificante, si rivelasse una diaspora di attribuzioni e di competenze diverse, tale da ingenerare confusione anziché risolvere e semplificare le questioni sul tappeto.

Occorre riflettere su questo: sono un convinto assertore dell'opportunità di un ricorso più spregiudicato e coraggioso alla sede legislativa, ma questa non deve diventare necessariamente la sede di preventivi consensi che assicurino non tanto la speditezza dei lavori, quanto una loro forzata conclusione. Abbiamo dato il via ad un fatto molto importante, l'estate scorsa, con l'istituzione del Ministero dell'ambiente: ne siamo ben consapevoli. Abbiamo posto mano, peraltro con una certa fiducia che vorremmo non venisse delusa, ad una riforma di notevole portata.

Anche altri aspetti contenuti nel disegno di legge al nostro esame ci inducono a riflettere, con qualche inquietudine; sono lieto che sia presente il ministro, il quale potrà rispondere a talune nostre osservazioni. Attribuisco un valore puramente sintomatico ai rilievi che sto per muovere sempre in ordine all'articolo 3: si tratta di sintomi che non mi tranquillizzano, perché in tale articolo, con cui si definiscono il servizio geologico ed altri servizi scientifici e tecnici di cui all'articolo 17, nonché il servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 per l'organizzazione ed il coordinamento dei loro uffici ausiliari, rilevo una cospicua disparità di taratura funzionale tra gli stessi servizi. Soprattutto il servizio geologico e gli altri servizi di cui all'articolo 17 sono di particolare pregnanza funzionale e sollevano perciò tutti i problemi di cui si è parlato.

Il secondo comma dell'articolo 3, poi, sembra fotografare un'esigenza di carattere organizzatorio del Ministero che non mi è chiara, ma che lascia intendere e trasparire situazioni francamente già viste spesso nella storia della nostra pubblica amministrazione e non per questo, tuttavia, apprezzabili. Mi riferisco non tanto all'esigenza di far fronte a situazioni funzionali, quanto a quella di tacitare funzioni puramente burocratiche. Mi sembra che si vogliano soddisfare impazienze di direzioni generali; si elevano a quel grado direttori generali altrimenti difficilmente inquadrabili. Dunque, vi sono da collocare direttori generali; essi vengono elevati a livello apicale con qualifica dirigenziale dopodiché i servizi così creati non corrispondono alle esigenze specifiche e introducono un elemento di ulteriore problematica di gestione del ministero.

Penso che un ministero neonato vada visto con benevolenza, ma occorre anche attenzione da parte del Parlamento, che ha già conosciuto situazioni analoghe. Non vorremmo, infatti, che si ripetessero intorno a questo gracile organismo fenomeni che non vorremmo vedere. Mi rendo conto del fatto che il vertice apicale di questo Ministero è probabilmente oggetto di robuste attenzioni da parte di molti presunti (dico presunti, perché la realtà è diversa) padrini politici. Ognuno vuole riacquistare in quel contesto le influenze perdute. Vi è quindi una concorrenza assai intensa. Nel disegno di legge al nostro esame vedo affacciarsi queste situazioni e l'articolo 3 costituisce uno degli aspetti più corposi in questo senso.

Ma alcune osservazioni vanno fatte anche sull'articolo 2. A proposito di tale articolo, vorrei un chiarimento dal ministro per quanto concerne la possibilità di inquadramento nei ruoli del ministero di

personale di enti pubblici anche economici. Ricordo che, quando ancora il Ministero non era stato costituito, l'allora ufficio per l'ecologia istituito presso la Presidenza del Consiglio ebbe un assai cospicuo apporto di personale da enti come l'ENI. Mi chiedo se questo conglobamento di personale, giustificato in una fase nella quale si lavorava in modo estemporaneo, sia ancora valido. Ritengo che al momento attuale occorra maggiore razionalità, occorra guardare al domani.

Mi avvio alla conclusione. Non vorrei che le mie opinioni fossero fraintese. Ricordo che in occasione del dibattito sulla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente il gruppo comunista presentò diversi emendamenti. Ricordo inoltre che il nostro gruppo condivideva l'obiettivo che ci si era prefisso. Ritirammo gli emendamenti il cui contenuto fu trasfuso in un ordine del giorno accettato dal Governo, rappresentato allora dal ministro Zanone. Quel documento prevedeva il rafforzamento del Ministero in alcuni settori; si prevedeva anche una maggiore efficienza in materia di contenzioso sui danni ambientali. Sempre riguardo al rafforzamento del ministero, ricordo che fu anche accettato dal ministro un ordine del giorno in cui si parlava di un servizio specificamente competente sugli interventi ecologici. In realtà, mentre nel provvedimento in esame si parla di altri servizi, forse più discutibili, non vi è traccia di quello, in relazione al quale il Governo si era dichiarato favorevole accogliendo quell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Affinché se ne possa tener conto nella discussione, avverto che, nella mia qualità di relatore, presento i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

La composizione dei seguenti organi collegiali è integrata con un rappresentante del Ministero dell'ambiente, designato dal Ministro:

a) il Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, per il quale il rappresentante del Ministero dell'ambiente dovrà avere qualifica non inferiore a dirigente generale;

b) il Consiglio superiore di sanità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

c) il Consiglio superiore della marina mercantile di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, per il quale il rappresentante del Ministero dell'ambiente dovrà avere qualifica non inferiore a dirigente superiore;

d) la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1979;

e) il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

f) ciascuna delle quattro sezioni del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

g) il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità di cui all'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) il Comitato amministrativo e il Comitato tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza lavoro;

i) i seguenti organi istituiti presso il Ministero della sanità: Commissione consultiva per le nuove sostanze chimiche, Commissione consultiva in materia di disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzi-

nate, Commissione per la revisione delle specialità medicinali di non recente registrazione e per la revisione delle regolazioni dei presidi medico-chirurgici, Comitato tecnico-scientifico per la programmazione sanitaria;

l) la Commissione interministeriale tecnica istituita presso la direzione generale della protezione civile e servizi antincendi del Ministero dell'interno;

m) i seguenti organi istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici: Comitato nazionale italiano della Commissione internazionale grandi dighe, delegazione speciale per le spese straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

n) il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione, di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616;

o) il Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata alla pesca;

p) la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita presso il Ministero della marina mercantile;

q) i seguenti organi istituiti presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato: Consiglio superiore delle miniere, Comitato tecnico per gli idrocarburi;

r) il Comitato nazionale per i problemi della popolazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

s) il Consiglio di amministrazione dell'ENEA.

La composizione dei seguenti organi collegiali è integrata con due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, designati dal Ministro, dei quali uno come componente effettivo ed uno come componente supplente:

a) il Consiglio sanitario nazionale presso il Ministero della sanità;

b) la Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) la Commissione centrale consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1. 01.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*ter*.

1. In attesa dell'approvazione della legge-quadro sulle aree protette, il Ministero dell'ambiente subentra all'ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali e al Ministero dell'Agricoltura per tutto quanto previsto dalle leggi 25 gennaio 1934, n. 285, 24 aprile 1935, n. 740, 2 aprile 1968, n. 503, e rispettive modificazioni ed integrazioni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio al Ministero dell'ambiente di funzioni, beni e personale, nonché la conseguente variazione delle tabelle organiche allegate alla legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Sono esercitate dal Ministero dell'ambiente tutte le competenze del livello centrale in materia di riserve naturali.

1. 02.

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, mi sia consentita la brevissima notazione che sento di dover fare dopo aver ascoltato con molta attenzione la lettura degli articoli aggiuntivi testé presentati, a mio giudizio molto giustamente, al provvedimento. Il presidente sa perfettamente, e i colleghi lo ricordano, quale sia stata la nostra posizione nei confronti del disegno di legge per l'istituzione del Ministero dell'ambiente. Abbiamo ritenuto che la scelta di « dicasterializzare » l'ambiente fosse inopportuna, inadeguata e tecnicamente errata. Purtroppo, devo constatare

la conferma dei miei timori. Con gli articoli aggiuntivi si dimostra ciò che temevo, e cioè che il Ministero non è un vero ministero, ma una struttura irradiante e disseminante l'interesse pubblico che dovrebbe difendere e perseguire; disseminante ed irradiante perché non ha la possibilità, così com'è costituito, di raggiungere gli obiettivi che la legge gli attribuisce.

Sarebbe forse il caso di procedere ad una riflessione che non riguardi soltanto il provvedimento al nostro esame, ma anche, per l'avvenire, le scelte della nostra Commissione e del Parlamento in ordine al modo in cui affrontare i problemi di uno Stato moderno, che non sono certamente quelli della creazione di un ministero per ogni interesse da tutelare, ma ben altri. In sostanza, occorre una visione diversa del modo in cui si debba organizzare la pubblica amministrazione nel nostro paese.

Mi pronuncerò sugli articoli aggiuntivi al momento opportuno, ma devo dire sin d'ora che essi sono conseguenza del fatto che il ministro dell'ambiente ha tra le mani – ahimè – uno strumento destinato ad essere inefficace quanto agli obiettivi che si propone di raggiungere.

ALDO BOZZI. Signor presidente, vorrei esporre due considerazioni. La prima ha carattere generale ed è stata già molte volte sottolineata: mi riferisco alla mancanza di coordinamento, all'interno del Governo, in ordine alla presentazione dei disegni di legge; vi sarebbe bisogno di un ufficio legislativo con compiti di coordinamento. Del resto vi è mancanza di coordinamento anche tra le varie proposte di legge di origine parlamentare; sarebbe necessario, qui alla Camera, un attento esame preliminare degli argomenti in discussione. Oggi, per esempio, abbiamo di fronte argomenti contrastanti.

La seconda considerazione riguarda il Ministero dell'ambiente. A questo proposito mi riallaccio a quanto detto dal collega Ferrara, e però desidero sapere dal ministro – per dirla con parole facili – come siano andate le cose finora, se la legge istitutiva abbia avuto piena applicazione, quali siano le deficienze e quali le necessità di integrazione. Vorrei sapere, in particolare, se gli articoli aggiuntivi presentati al disegno di legge siano sufficienti a consentire un efficiente cammino dell'attività del nuovo Ministero o se, per esempio, sia necessario adottare altri provvedimenti o assumere nuovo personale. Capisco che non è trascorso molto tempo dall'istituzione del Ministero, ma il ministro è senz'altro in grado di esprimere una valutazione al riguardo, ed essa servirà da orientamento per altre decisioni che dovranno essere adottate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Mi riservo di replicare nella prossima seduta.

FRANCESCO DE LORENZO, *Ministro dell'ambiente*. Signor presidente, vorrei esprimere il mio apprezzamento per l'attenzione e il grande interesse con cui questa Commissione ha discusso il disegno di legge per l'istituzione del Ministero di cui sono a capo e per il modo più in generale in cui il Parlamento ha predisposto questa legge che, nonostante alcune carenze emerse in sede di esercizio delle funzioni, ha messo il nostro paese allo stesso livello delle altre nazioni della CEE. Recentemente – lo ricordo – il Consiglio dei ministri della CEE ha rilevato come tutti i paesi della Comunità siano dotati di ministeri dell'ambiente con competenze sempre più ampie. In quella sede ho avuto il piacere e l'onore di rappresentare l'Italia dopo che il nostro Parlamento aveva previsto il principio del diritto di informazione per i cittadini in materia, diritto attualmente non garantito in tutti i paesi della Comunità europea.

Mi sembra doveroso accettare la sollecitazione che giunge dall'onorevole Bozzi garantendo alla Commissione un'esauriente informazione sull'andamento dell'attività del Ministero e del rispetto dei tempi che il Parlamento aveva previsto. Desidero rilevare che il Ministero del-

l'ambiente ed il Governo non sono venuti meno alla fiducia che il Parlamento ha loro conferito nell'approvare la legge istitutiva del Ministero stesso. Tutti i termini previsti sono stati rispettati: è stato costituito il nucleo ecologico dell'Arma dei carabinieri, ed ho provveduto ad emanare il relativo decreto, informandone le associazioni ambientali ed il consiglio nazionale per l'ambiente, di cui fanno parte i rappresentanti delle regioni, quelli delle province e quelli dell'ANCI. Il decreto è già alla firma del Presidente della Repubblica; vi è la possibilità che il consiglio nazionale si insedi entro la fine del mese. In fase avanzata di emanazione è anche il provvedimento per l'insediamento del servizio geologico nazionale e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per il riordino degli altri servizi. Ripeto, tutte le scadenze sono state rispettate; da questo punto di vista il Governo si è attenuto a quanto il legislatore aveva disposto.

Vorrei, inoltre, rassicurare l'onorevole Loda, che è preoccupato per alcune questioni, che dietro la richiesta che abbiamo effettuato non c'è nulla. Se la Commissione ritiene opportuno non accettarla, per me non vi è alcun problema.

Quando ho preso visione dello schema di decreto per il trasferimento dal Ministero dell'industria al Ministero dell'ambiente del servizio geologico – che è un servizio dissestato con carenze di organici e privo di una guida operativa affidata ad un dirigente superiore – mi sono ripromesso di far presente al Parlamento che questo servizio non avrebbe avuto competenze proprie su singoli settori, e che, in sostanza, tale trasferimento era da considerarsi soltanto come un segnale del fatto che qualcosa si era « spostato ».

Io non mi assumo la responsabilità di avere a disposizione un servizio geologico privo di un dirigente con altissima professionalità in grado di dare un indirizzo all'attività amministrativa. Desidero dire che vi è l'esigenza di un organo che sia utilizzabile così come richiesto dalle regioni, che hanno bisogno di un interlocutore. Se il Parlamento ritiene che queste condizioni non vi siano, desidero venga detto chiaramente; non vorrei che in futuro si dicesse che il Governo non si interessa di questo problema.

Vi è una seconda questione che riguarda il coordinamento tra il consiglio nazionale dell'ambiente e il comitato tecnico. Se vogliamo che questi due organi collegiali funzionino, è necessario dotarli di adeguati strumenti tecnici. Mi rendo conto che lo sforzo richiesto alla Commissione è enorme, ma è necessario che il Ministero dell'ambiente abbia i suoi rappresentanti in vari organi collegiali dello Stato interessati alla problematica ambientale, così come altre amministrazioni sono presenti negli organi collegiali del Ministero dell'ambiente. Al presidente Labriola e alla I Commissione devo chiedere questo sforzo: il lavoro deve essere svolto in maniera complessiva, e le conoscenze acquisite in un settore devono essere trasmesse agli altri ministeri. Non capisco perché si debba considerare illegittimo il fatto che un provvedimento preveda non il conferimento di competenze, ma la possibilità di conoscenza. Non comprendo per quale motivo il Ministero dell'ambiente non debba sapere cosa avviene nel Ministero dei lavori pubblici o in quello della marina mercantile che, tra l'altro, si occupa anche delle riserve marine.

Il testo del provvedimento presentato dal Governo conteneva effettivamente una norma che forse andava meditata ed interpretata in maniera diversa. Se il Parlamento ritiene necessario intervenire con l'approvazione di un nuovo provvedimento d'iniziativa parlamentare, ben venga, perché questo ci darebbe la possibilità di conoscere cosa si fa negli altri ministeri.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. La legge prevede già che la competenza sulle riserve marine e sui parchi naturali in superficie sia trasferita al Ministero dell'ambiente. La legge è chiarissima.

FRANCESCO DE LORENZO, *Ministro dell'ambiente.* È stato approvato un ordine del giorno affinché l'azienda forestale ge-

stisca direttamente i parchi. In questa fase non rivendico una ripartizione di competenza diversa da quella stabilita, ma prendo soltanto atto del fatto che il presidente della Commissione ha effettuato una osservazione che è già stata riformulata nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria. Il Ministero dell'ambiente attualmente ha l'incarico di gestire soltanto i parchi nazionali del Gran Paradiso, degli Abruzzi, dello Stelvio e del Circeo. Se non si dà una struttura ed un supporto tecnico al Ministero, non è possibile svolgere le funzioni che gli sono state attribuite. Chi prepara i *dossiers* ? Chi sostiene il carico di lavoro del comitato tecnico ? Il consiglio superiore della sanità, ad esempio, dispone di un direttore generale.

In sostanza, chiedo al Parlamento di dare un'indicazione al Governo sul funzionamento di questo organismo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento dei compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 ottobre 1986.

Comunico che, in data 2 dicembre 1986, la V Commissione permanente ha espresso parere favorevole con la seguente condizione: che la decorrenza delle nuove misure dei compensi di cui all'articolo 4 sia portata al 1° maggio 1987, e che il secondo comma dell'articolo 7 sia sostituito dal seguente: « All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in lire 5.600 milioni per il 1987, in lire 8.000 milioni per il 1988 ed in lire 9.000 milioni per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Adeguamento compensi ai componenti consigli, comitati operanti nelle amministrazioni statali" ».

Poiché il relatore, onorevole Fiorino, ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna, lo sostituirò io stesso, limitandomi a raccomandare l'approvazione del provvedimento che risponde ad esigenze dei componenti le commissioni e gli altri organismi aventi funzioni giudicatrici nei concorsi riguardanti le carriere statali.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati, operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, non previsti da disposizioni legislative o regolamentari, può essere attribuito un gettone di presenza di lire 10.000 per giornata di sedute.

2. Ai fini dell'attribuzione del gettone di presenza previsto dal comma 1, l'istituzione e la composizione degli organi collegiali di cui allo stesso comma devè aver luogo con decreto del Ministro

competente, nel quale deve essere stabilita la durata dei lavori, non superiore ad un anno, ed il capitolo di bilancio su cui grava la spesa. L'eventuale proroga, per non più di un altro anno, può essere disposta con decreto motivato del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

1. Ai componenti e segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati, previsti da provvedimenti legislativi o regolamentari, ove la misura del gettone di presenza non sia da questi direttamente stabilita, può essere attribuito un gettone di presenza di lire 20.000 per giornata di sedute. In relazione all'importanza e responsabilità decisionale degli adempimenti da compiere, il Ministro competente, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre l'elevazione del gettone di presenza fino a lire 30.000 per giornata di sedute.

(È approvato).

ART. 3.

1. A carico del bilancio di ciascuna Amministrazione non può gravare per un medesimo componente o segretario, anche se facente parte di più commissioni, consigli, comitati o collegi, un numero di gettoni superiore a dodici per ogni mese.

2. I titoli di spesa per gettoni di presenza devono essere corredati delle copie dei verbali relativi alle singole sedute.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Le misure dei compensi previsti per i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, sono quadruplicati.

A questo articolo, in conformità con il parere espresso dalla V Commissione bilancio, presento il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° maggio 1987.

4. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. Nessun compenso spetta agli estranei alle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che partecipano a commissioni, consigli, comitati o collegi per rappresentare interessi di soggetti diversi dall'Amministrazione statale.

(È approvato).

ART. 6.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la legge 5 giugno 1967, n. 417.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge non può superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di approvazione.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni per il 1987, in lire 8.000 milioni per il 1988 ed in lire 9.000 milioni per il 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Adeguamento compensi ai componenti consigli, comitati operanti nelle Amministrazioni statali ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo, in conformità con il parere espresso dalla V Commissione bilancio, presento il seguente emendamento:

All'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in lire 5.600 milioni per il 1987, in lire 8.000 milioni per il 1988 ed in lire 9.000 milioni per il 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Adeguamento compensi ai componenti consigli, comitati operanti nelle Amministrazioni statali" ».

7. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Adeguamento dei compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (4120):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Barbera, Bozzi, Calvanese, Columbu, Costa Silvia, De Martino, Fantò, Ferrandi, Ferrara, Fini, Gitti, Labriola, Loda, Memmi, Nenna D'Antonio, Pasqualin, Pazzaglia, Scaiola, Soave, Strumendo, Tassi, Vecchiarelli, Vincenzi.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO